



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

INFORMATIVA ESENZIONI IMU 2020 E 2021 CONNESSE AD EMERGENZA COVID – 19 Aggiornamento D.L. Sostegni

Le normative emergenziali, la legge di Bilancio per il 2021 hanno previsto **agevolazioni** per il pagamento dell'IMU anno 2020 ed anno 2021.

Ai sensi della Legge n. 178/2020, **sono esenti dal pagamento** della prima rata - acconto 2021:

- stabilimenti balneari, termali;
- agriturismi;
- alberghi;
- ostelli della gioventù;
- affittacamere;
- bed&breakfast;
- residence;
- campeggi;
- capannoni usati per allestimenti fieristici;
- discoteche;
- sale da ballo.

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

Ai sensi dell'art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021 "Decreto Sostegni", **non è dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi** per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- Il soggetto passivo deve essere anche **gestore dell'attività**.
- L'esenzione spetta a tutti i soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non abbia percepito ricavi e/o compensi **superiori a 10 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019.
- La partita IVA deve essere **attiva** al 22/03/2021 (non spetta se la partita IVA è stata cessata prima o attivata dopo il 22/03/2021).
- L'esenzione spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'**anno 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto a quelli dell'anno 2019**.
- Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 01/01/2019** spetta anche in assenza del suddetto requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi pari al 30%.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Per comunicare l'applicazione della esenzione usufruita nell'anno 2020 e/o nel 2021 è necessario presentare DICHIARAZIONE indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione ed in particolare:

- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
- riportando, nelle annotazioni il codice ATECO dell'attività svolta e specificando tutti gli elementi utili per fruire delle misura agevolativa, ed in particolare la coincidenza del soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività;

I soggetti aventi diritto all'esenzione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 09/02/2021, sussistendo l'obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui le variazioni intervenute nella posizione contributiva ed in particolare nel caso di diritto a riduzioni o esenzioni d'imposta.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della condizione.

Acqui Terme, 07/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Matteo Barbero